

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2514/98 della Commissione, del 23 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

* Regolamento (CE) n. 2515/98 della Commissione, del 23 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1209/98 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito 3

Regolamento (CE) n. 2516/98 della Commissione, del 23 novembre 1998, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/658/CE:

* Decisione del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra 6

Protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra 7

Commissione

98/659/CE:

- * Decisione della Commissione, del 12 novembre 1998, che modifica la decisione 97/87/CE per quanto concerne la presentazione di documenti giustificativi e finanziari riguardanti un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'fta epizootica in Grecia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3450] 10

98/660/CE:

- * Decisione della Commissione, del 12 novembre 1998, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3489] 11

98/661/CE:

- * Decisione della Commissione, del 16 novembre 1998, recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1998) 3503] 18

98/662/CE:

- * Decisione della Commissione, del 16 novembre 1998, recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 3504] 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2514/98 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	41,1
	624	145,6
	999	93,4
0709 90 70	052	70,8
	204	35,6
	999	53,2
0805 20 10	204	69,7
	999	69,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	57,3
	999	57,3
	0805 30 10	57,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	47,8
	528	53,4
	600	84,3
	999	60,7
	039	62,2
	060	19,4
	064	46,5
0808 20 50	400	79,9
	404	70,8
	999	55,8
	052	93,2
	064	58,4
	400	99,0
	720	55,2
	728	201,4
999	101,4	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2515/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1209/98 relativo alla vendita alle forze armate, a prezzi prestabiliti, di carni bovine detenute dal Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 1209/98 della Commissione ⁽³⁾, del 10 giugno 1998, prevede la vendita di scorte d'intervento detenute dal Regno Unito; che occorre modificare i quantitativi e i prezzi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1209/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 166 dell'11. 6. 1998, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE —
ANEXO — LIITE — BILAGA

«ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)	Salgspriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)	Selling prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)	Prix de vente exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton
Estado-membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)	Myyntihinta ecuna tonnilta
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)	Försäljningspris i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée —
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

UNITED KINGDOM	— Intervention thick flank (INT 12)	95	2 650
	— Intervention topside (INT 13)	265	2 850
	— Intervention silverside (INT 14)	90	2 600
	— Intervention fillet (INT 15)	80	6 400
	— Intervention rump (INT 16)	380	3 150
	— Intervention striploin (INT 17)	270	4 100
	— Intervention forerib (INT 19)	270	1 800

(*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2304/98 (DO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).

(*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98 (EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).

(*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2304/98 (ABl. L 288 vom 27. 10. 1998, S. 3).

(*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 της 27. 10. 1998, σ. 3).

(*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288, 27.10.1998, p. 3).

(*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).

(*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98 (GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3).

(*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98 (PB L 288 van 27.10.1998, blz. 3).

(*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2304/98 (JO L 288 de 27. 10. 1998, p. 3).

(*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288, 27.10.1998, s. 3), liitteen V ja VII.

(*) Se bilaga V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288, 27.10.1998, s. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 1998****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 2506/98 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 2 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;
considerando che i quantitativi chiesti il 20 novembre 1998 superano il quantitativo disponibile di 2 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica

di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 20 novembre 1998;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2506/98 il 20 novembre 1998, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 54,95 %.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 23 novembre 1998, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2506/98.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 311 del 20. 11. 1998, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

(98/658/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, in nome delle Comunità, un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali e all'accordo europeo con la Repubblica di Slovenia;

considerando che è necessario approvare tale protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è approvato in nome delle Comunità europee.

Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo allo scopo di impegnare la Comunità.

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica prevista all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

N. MICHALEK

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, e all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «la Comunità»,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

in appresso denominata «Slovenia»,

CONSIDERANDO che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996 e non è ancora entrato in vigore;

CONSIDERANDO che, in attesa della sua entrata in vigore, le disposizioni dell'accordo europeo sugli scambi e sulle questioni commerciali sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997 mediante l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, (in appresso denominato «l'accordo interinale»), firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996;

CONSIDERANDO che l'accordo europeo e, in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo interinale prevedono nel loro allegato VI un trattamento preferenziale per le importazioni nella Comunità di un volume illimitato del prodotto denominato «ajvar» congelato originario della Slovenia;

CONSIDERANDO che occorre tenere conto del trattamento preferenziale di cui tradizionalmente beneficia la Slovenia per l'ajvar congelato e non congelato in virtù dell'accordo di cooperazione concluso con questo paese; che l'ajvar è un prodotto specifico che non viene fabbricato nella Comunità;

CONSIDERANDO che per i suddetti motivi è necessario che l'accordo europeo e, in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo interinale accordino alle importazioni di ajvar non congelato il medesimo trattamento preferenziale concesso all'ajvar congelato,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Manfred SCHEICH,
Ambasciatore,
Rappresentante permanente della Repubblica d'Austria,
Presidente del comitato dei rappresentanti permanenti,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA:

Marko KRANJEC,
Ambasciatore,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, l'accordo europeo e, in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo interinale sono modificati con l'inserimento della seguente concessione nel loro allegato VI:

«Codice NC	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Dazio (%)
ex 2005 90 70	20	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — Altri ortaggi e miscugli di ortaggi: — — Miscugli di ortaggi, il prodotto denominato "ajvar" ottenuto mediante trasformazione di peperoni dolci, con aggiunta di spezie, estratti di spezie o distillati di spezie naturali e, eventualmente, melanzane o pomodori, avente tenore totale di estratti secchi uguale o superiore a 9 %, utilizzato principalmente come insalata	illimitato	nullo»

Articolo 2

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore in seguito a notifica dell'espletamento delle procedure di approvazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte oktober nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.

Done at Brussels on the thirtieth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Bruxelles, addì trenta ottobre millenovecentonovantotto.

Gedaan te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd achtennegentig.

Feito em Bruxelas, em trinta de Outubro de mil novecentos e noventa e oito.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Bryssel den trettionde oktober nittonhundra nittoåtta.

V Bruslju, tridesetega oktobra tisočdevetstoosemindevetdeset.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. ...'.

Za Republiko Slovenijo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. ...'.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1998

che modifica la decisione 97/87/CE per quanto concerne la presentazione di documenti giustificativi e finanziari riguardanti un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia

[notificata con il numero C(1998) 3450]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che la decisione 97/87/CE della Commissione, del 15 gennaio 1997, riguardante un contributo finanziario specifico della Comunità relativo a misure di diagnosi e di gestione per l'eradicazione dell'afta epizootica in Grecia⁽³⁾, specifica fra l'altro i requisiti per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature;

considerando che, per ragioni di bilancio, l'assistenza finanziaria della Comunità prevista dalla decisione 97/87/CE è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi; che i requisiti relativi a tali documenti sono specificati nella suddetta decisione;

considerando che le autorità greche hanno presentato una richiesta intesa a prorogare il termine per l'acquisto e l'installazione delle apparecchiature e per la presentazione dei documenti giustificativi; che tale richiesta appare giustificata tecnicamente ed accettabile;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/87/CE della Commissione è modificata come segue.

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, i termini «30 giugno 1997» sono sostituiti dai termini «1° novembre 1998».
- 2) All'articolo 3, seconda frase, il termine «1° marzo 1998» è sostituito dal termine «31 dicembre 1998».

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 27 del 30. 1. 1997, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 3489]

(98/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità ⁽²⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, che si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive;

considerando che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE;

considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

considerando inoltre che i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sui materiali di moltiplicazione in causa;

considerando che è opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi e piantine soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, o di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di purezza specifica, secondo quanto prescritto dalla direttiva 71/161/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non rispondenti, in materia di provenienza, ai requisiti della direttiva 66/404/CEE, conformemente all'allegato I e a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine prodotte nella Comunità a partire dalle sementi suddette.

Articolo 2

1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita, ove si tratti di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria «materiali di moltiplicazione identificati» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2366/66.

⁽²⁾ GU L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.

2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato II, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che non soddisfano né i requisiti in materia di provenienza prescritti dalla direttiva 66/404/CEE né i requisiti di purezza specifica di cui all'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che:

- sia fornita la prova di cui all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte, e
- il documento prescritto all'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la dicitura: «sementi non conformi alle norme di purezza specifica».

Articolo 4

1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, conformemente a quanto disposto rispettivamente negli allegati I e II e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio di sementi e piantine autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autoriz-

zazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione delle sementi in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, scadono il 30 novembre 1999 se riguardano la prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione; qualora riguardino invece successive immissioni sul mercato comunitario, esse scadono il 31 dicembre 2000.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prima immissione sul mercato di materiali forestali di propagazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° gennaio 2000, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*LEGENDA*1. *Stati membri*

B	=	Regno del Belgio
DK	=	Regno di Danimarca
D	=	Repubblica federale di Germania
EL	=	Repubblica ellenica
E	=	Regno di Spagna
F	=	Repubblica francese
IRL	=	Irlanda
I	=	Repubblica italiana
L	=	Granducato di Lussemburgo
NL	=	Regno dei Paesi Bassi
A	=	Repubblica d'Austria
P	=	Repubblica portoghese
UK	=	Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

2. *Paesi di provenienza*

BG	=	Bulgaria
CH	=	Svizzera
CN	=	Cina
CZ	=	Repubblica ceca
EC	=	Comunità europea
HR	=	Croazia
HU	=	Ungheria
LT	=	Lituania
NO	=	Norvegia
PL	=	Polonia
RO	=	Romania
SI	=	Slovenia
SK	=	Repubblica slovacca
TR	=	Turchia

3. *Altre abbreviazioni*

OEP	=	o provenienza equivalente
-----	---	---------------------------

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I —
BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Fagus sylvatica L.		Larix decidua Mill.		Picea abies Karst.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—	—	—
DK	5 700	CH, CZ, SI, SK, RO	50	PL	—	—
D	—	—	50	CZ	50	CZ, HU, PL, RO, SK
EL	—	—	—	—	—	—
E	765	EC (E/OEP)	30	EC (E/OEP), PL, SK	150	EC (E/OEP)
F	—	—	125	CZ (Sudètes), PL	—	—
IRL	—	—	60	CZ, PL, SK	120	CZ, PL, SK
I	2 000	EC (I/OEP)	—	—	—	—
L	500	EC (I/OEP)	—	—	—	—
NL	—	—	50	CZ, SK	50	CZ
A	700	CZ, HR, HU, RO, SI, SK	325	CZ, HR, HU, PL, SI, SK	30	PL
P	20	EC (P/OEP)	—	—	—	—
UK	8 000	EC (UK/OEP)	225	EC (UK/OEP), CZ, PL, SI	200	EC (UK/OEP), CZ, RO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Pinus nigra Arn.		Pinus sylvestris L.		Quercus borealis Michx.	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—	—	—
DK	80	SI, TR	70	LT, NO	1 000	PL
D	200	SI	50	PL	—	—
EL	—	—	—	—	—	—
E	850	EC (E/OEP)	940	EC (E/OEP)	10 740	EC (E/OEP)
F	100	BG (Kustendil)	40	PL (Taborz)	—	—
IRL	—	—	—	—	—	—
I	—	—	—	—	—	—
L	—	—	—	—	—	—
NL	60	HR, SI	—	—	—	—
A	580	HR, HU, SI	130	CZ, HU, PL, SI	3 150	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK
P	—	—	—	—	8 000	EC (P/OEP)
UK	—	—	250	EC (UK/OEP)	500	EC (UK/OEP)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	Quercus pedunculata Ehrh.		Quercus sessiliflora Sal.		Larix leptolepis	
	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst	kg	Procedencia Oprindelse Herkunft Προέλευση Provenance Provenance Provenienza Herkomst Proveniência Alue Härkomst
B	—	—	—	—	—	—
DK	18 500	NO, PL	65 000	NO, PL	—	—
D	—	—	—	—	—	—
EL	—	—	—	—	—	—
E	13 280	EC (E/OEP)	5 460	EC (E/OEP)	—	—
F	—	—	—	—	—	—
IRL	—	—	—	—	—	—
I	5 000	EC (I/OEP)	4 000	EC (I/OEP)	—	—
L	1 000	EC (L/OEP)	300	EC (L/OEP)	—	—
NL	—	—	—	—	—	—
A	7 500	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK	4 500	CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK	—	—
P	3 000	EC (P/OEP)	—	—	—	—
UK	30 000	EC (UK/OEP)	30 000	EC (UK/OEP), NO	50	CN

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

Especies Arter Arten Είδη Species Espèces Specie Soorten Espécies Lajit Arter	Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenmaa Medlemsstat	kg
Quercus pedunculata Ehrh.	D UK	40 000 16 000
Quercus sessiliflora Sal.	D UK	65 000 13 000

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1998

recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(1998) 3503]

(98/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari dei paesi del Nordamerica non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti dalla corteccia a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., che provoca l'avvizzimento della quercia;

considerando che la decisione 93/467/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE⁽⁴⁾, autorizza deroghe per i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, purché vengano rispettate particolari condizioni;

considerando che, a norma della decisione 93/467/CEE, modificata, detta autorizzazione scade il 31 dicembre 1998;

considerando che, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, è opportuno mantenere le condizioni in vigore per la concessione di deroghe fissate nella decisione suddetta;

considerando che sussistono le circostanze che hanno motivato l'autorizzazione;

considerando che è opportuno prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo limitato;

considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada e gli Stati Uniti d'America forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per continuare a controllare il funzionamento delle misure protettive prescritte nell'ambito delle condizioni tecniche suddette;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/467/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dopo il termine «Valencia» è aggiunto il termine «Vigo».
- 2) All'articolo 3, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «31 dicembre 2000».
- 3) Nell'allegato I, punto 7, il riferimento «96/724/CE» è sostituito da «98/661/CE».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 217 del 27. 8. 1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 47.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1998

recante modifica della decisione 97/365/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini

[notificata con il numero C(1998) 3504]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/662/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, con la decisione 97/222/CE della Commissione⁽³⁾, è stato fissato un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne;

considerando che, per i paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/221/CE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, con la decisione 97/365/CE della Commissione⁽⁵⁾, sono stati fissati gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di bovini, suini, equidi, ovini e caprini;

considerando che la Commissione ha ricevuto dal Messico un elenco di stabilimenti, accompagnato dalle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea potrebbero essere sospese;

considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha accertato che le norme igienico-sanitarie degli stabilimenti sono sufficienti e che essi possono pertanto figurare in un primo elenco di stabilimenti dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne;

considerando che per il Messico è pertanto possibile mettere a punto elenchi provvisori di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/365/CEE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 novembre 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 12. 6. 1997, pag. 41.

*ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/
BILAGA*

**País: MÉXICO/Land: MEXICO/Land: MEXIKO/Χώρα: ΜΕΞΙΚΟ/Country: MEXICO/Pays:
MEXIQUE/Paese: MESSICO/Land: MEXICO/País: MÉXICO/Maa: MEKSIKO/Land: MEXIKO**

1	2	3	4	5
TIF 86	Sana International S. de R.L. de C.V.	San Luis Río Colorado	Sonora	6
TIF 150	Delimex Mexicana SA de C.V.	San Nicolás de los Garza	Nuevo León	6
TIF 209	SIGMA Alimentos Congelados SA de C.V.	Linares	Nuevo León	6